
INTERO PROVVEDIMENTO

EPIGRAFE

EPIGRAFE:

Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1). (1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del Regno del 26 ottobre 1930, n. 251.

LIBRO SECONDO

TITOLO II

CAPO I

ARTICOLO N.314

Peculato (1) (2).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis] (3). [II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [316-bis, 317-bis, 323-bis]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71 d.l.s. 6 settembre 2011, n. 159. (3) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a dieci anni" con le parole "da quattro anni a dieci anni e sei mesi". Precedentemente l'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, aveva sostituito la parola «tre» con la parola «quattro». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo (primo comma); non consentito (secondo

comma) fermo: consentito (primo comma); non consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma); non consentita (secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite (primo comma); v. per il secondo comma l'art. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.314 bis

Indebita destinazione di denaro o cose mobili¹

[I]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000. competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite (primo comma); consentite (secondo comma) procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modif., dalla l. 8 agosto 2024, n. 112.

ARTICOLO N.315

[Malversazione a danno di privati] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. [II]. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente».

ARTICOLO N.316

Peculato mediante profitto dell'errore altrui 1(2).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; 3812a, 4 c.p.p.]. [II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.3 competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite; v. artt. 2892 e 3915 c.p.p. procedibilità: d'ufficio [1] Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 26 aprile 1990, n. 86. [2] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

ARTICOLO N.316 bis

Malversazione di erogazioni pubbliche¹ 2(3)(4).

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste,⁵ è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni⁶ [323-bis, 640-bis]. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 3 l. 26 aprile 1990, n. 86. [2] Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [3] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [4] In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. [5] Le parole da «, finanziamenti, mutui» a «finalità previste» sono state sostituite alle parole «o finanziamenti

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [6] Comma così modificato dall'art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 181. Successivamente, a norma dell'art.7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

ARTICOLO N.316 ter

Indebita percezione di erogazioni pubbliche¹(2)(3)(4).

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni,⁵finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri⁶. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁷. [II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito⁸. competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito (1° comma primo periodo); facoltativo (1° comma secondo e terzo periodo) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300. V. art. 15 l. n. 300, cit. [2] La parola «pubbliche» è stata sostituita alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [3] In tema di

responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. [4] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [5] La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art.28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [6] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. [7] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. A norma dell'art.7, comma 1, d.lgs. n. 75/2020, cit., il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea». [8] Per un'ipotesi di aumento della sanzione nei casi di indebita percezione del contributo erogato in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 58, comma 8, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv., con modif., in l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto quanto segue: «8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro.».

ARTICOLO N.317

Concussione (1).

[1]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (1) Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 4 l. 26 aprile 1990,

n. 86. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.317 bis

Pene accessorie(1).

[I] La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. [II] Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni. [1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. Il testo, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, era il seguente : «Pene accessorie. - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea» Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 5 l. 26 aprile 1990, n. 86.

ARTICOLO N.318

Corruzione per l'esercizio della funzione(1)(2).

[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni 3. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. [I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno». Precedentemente

l'articolo era già stato sostituito dall'art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86. [2] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [3] Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. Precedentemente l'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, aveva sostituito le parole «da uno a cinque anni» con le parole «da uno a sei anni».

ARTICOLO N.319

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (1) (2) (3).

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 4, 323-bis; 3812b, 4 c.p.p.] (4). (1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (4) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a otto anni" con le parole "da sei a dieci anni". L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da due a cinque» con le parole «da quattro a otto». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.319 bis

Circostanze aggravanti (1) (2).

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi (3). (1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2)

In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.319 ter

Corruzione in atti giudiziari (1) (2) (3).

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (4). [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (5). (1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a dieci anni» con le parole «da sei a dodici anni». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da tre a otto» con le parole «da quattro a dieci». (5) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da cinque a dodici anni» con le parole «da sei a quattordici anni», e le parole: «da sei a venti anni» dalle parole: «da otto a venti anni». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito la parola «quattro» con la parola «cinque». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo (primo comma e prima parte del secondo comma); obbligatorio (seconda parte del secondo comma) fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.319 quater

Induzione indebita a dare o promettere utilità(1).

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi 2. [II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 3. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo (1° comma; 2° comma seconda parte); non consentito (2° comma prima parte) fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° comma) custodia cautelare in carcere: consentita (1° comma); non consentita (2° comma) altre misure cautelari personali: consentite (1° comma; 2° comma seconda parte); v. art. 2892 c.p.p. (2° comma prima parte) procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. [2] L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da tre a otto anni» con le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi». [3] L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

ARTICOLO N.320

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (1) (2) (3).

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (4). [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [321, 323-bis]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato».

ARTICOLO N.321

Pene per il corruttore (1) (2).

[I]. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater] (3). (1) Articolo sostituito dall'art. 11 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Comma modificato dall'art. 2 l. 7 febbraio 1992, n. 181.

ARTICOLO N.322

Istigazione alla corruzione (1) (2) (3).

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis]. [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis] (5). [III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (6). [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis]. (1) Articolo sostituito dall'art. 12 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha sostituito le parole «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio», con le parole: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri». (5) Comma modificato dall'art. 3 l. 7 febbraio 1992, n. 181. (6) Comma sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318». competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito (primo e terzo comma); facoltativo (secondo e quarto comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali:

consentite (secondo e quarto comma); primo e terzo comma: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.322 bis

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione [, abuso d'ufficio] di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(1)(2)(3).

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, [e 323], si applicano anche⁴⁵: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 6; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali 7; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali⁸. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁹¹⁰. [II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 , e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso¹¹: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo¹²; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali 13. [III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e

agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300. [2] Rubrica dapprima modificata dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 che aveva inserito nella rubrica le parole «induzione indebita a dare o promettere utilità», successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha inserito le parole «, abuso d'ufficio» dopo le parole «istigazione alla corruzione». Il testo della rubrica, come modificato dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri». Successivamente, l'art. 9, comma 2, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modif., dalla l. 8 agosto 2024, n. 112 che ha inserito le parole «, indebita destinazione di denaro o cose mobili» dopo le parole «Peculato». Da ultimo, rubrica modificata dall'art. 1, comma 1, n. 2, l. 9 agosto 2024, n. 114 che ha soppresso le parole «, abuso d'ufficio». [3] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p. (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159. [4] Le parole «, 314-bis» sono state inserite dall'art. 9, comma 2, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modif., dalla l. 8 agosto 2024, n. 112. [5] Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha sostituito le parole «, 322, terzo e quarto comma, e 323» alle parole «e 322, terzo e quarto comma,». Successivamente, alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), l. 9 agosto 2024, n. 114, che ha sostituito le parole «e 322» alle parole «, 322» e ha soppresso le parole: «e 323». [6] Numero inserito dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237. [7] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. [8] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. [9] Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. [10] Successivamente, a norma dell'art.7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea». [11] Alinea modificato dapprima dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 che ha inserito il riferimento all'articolo 319-quater, secondo comma. [12] Le parole «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state aggiunte dall'art. 3 l. 3 agosto 2009, n. 116. [13] Le parole «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

ARTICOLO N.322 ter

Confisca (1) (2).

[I]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (3).

[II]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. [III]. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. (1) Articolo inserito dall'art. 31l. 29 settembre 2000, n. 300. V. art. 15 l. n. 300, cit. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. Per l'applicabilità del presente articolo ai delitti in materia di dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, v. art. 1143l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). V. inoltre art. 64l. 27 marzo 2001, n. 97, in tema di acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune. (3) L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, ha inserito dopo le parole: «a tale prezzo» le parole: «o profitto».

ARTICOLO N.322 ter

Custodia giudiziale dei beni sequestrati¹

[I]. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1 lett. p) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

ARTICOLO N.322 quater

Riparazione pecuniaria(1).

[I]. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno². [1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 27 maggio 2015, n. 69. [2] L'art. 1, comma 1, lett. q) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito dopo la parola: «320» la seguente: «, 321» e ha sostituito le parole «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,» alle parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,».

ARTICOLO N.323

[Abuso d'ufficio 12.

[[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità³, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti ⁴, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni ⁵. [II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.]⁶
competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234. [2] Per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, v. art. 25, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. [3] L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste

dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento". [4] Sull'obbligo di astensione degli amministratori degli enti locali, v. artt. 77 e 78 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. [5] L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, ha sostituito alle parole: «da sei mesi a tre anni», le parole: «da uno a quattro anni». [6] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), l. 9 agosto 2024, n. 114.

ARTICOLO N.323 bis

Circostanze attenuanti 1.

[I]. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite [65n. 3] 2 . [II]. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 , 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. [65n. 3] 3. [1] Articolo inserito dall'art. 14 l. 26 aprile 1990, n. 86. e successivamente modificato dall'art. 62l. 29 settembre 2000, n. 300. L'art. art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69ha modificato la rubrica, sostituendo "Circostanza attenuante", con "Circostanze attenuanti". [2] Comma modificato dall'art. 9, comma 2-bis, d.l 4 luglio 2024, n. 92, conv. con modif. in l. 8 agosto 2024, n. 112, che ha inserito le parole «314-bis» e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, l. 9 agosto 2024, n. 114 che ha sostituito le parole «e 346-bis» alle seguenti «e 323» . Precedentemente il riferimento all'articolo 319-quater è stato inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. [3] Comma aggiunto dall'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69. Successivamente le parole «, 322-bis e 346-bis» sono state sostituite alle parole «e 322-bis» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, l. 9 agosto 2024, n. 114.

ARTICOLO N.323 ter

Causa di non punibilità1

[I]. Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la

prova del reato e per individuare gli altri responsabili.² [II]. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. [III]. La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. r) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. [2] La parola «346-bis,» è stata inserita dopo le parole: «ivi indicati,» dall'art. 1, comma 1, lett. d), l. 9 agosto 2024, n. 114.

ARTICOLO N.324

[Interesse privato in atti di ufficio] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni».

ARTICOLO N.325

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (1).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. (1) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.326

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (1).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 622; 1183, 201 c.p.p.], o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se l'agevolazione è soltanto colposa [43], si applica la reclusione fino a un anno. [III]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15 l. 26 aprile 1990, n. 86. competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); facoltativo (prima parte del terzo comma) fermo: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); consentito (prima parte del terzo comma) custodia cautelare in carcere: consentita (prima parte del terzo comma) altre misure cautelari personali: consentite (prima parte del terzo comma; v. 2892 c.p.p. per le rimanenti ipotesi) procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.327

[Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. [II]. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto».

ARTICOLO N.328

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (1).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio [366, 3885] che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. [II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (1) Articolo dapprima modificato dall'art. 17 l. 13 aprile 1988, n. 117, e successivamente così sostituito dall'art. 16 l. 26 aprile 1990, n. 86. competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.329

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

[I]. Il militare [2 c.p.m.p.] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.330

[Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 l. 12 giugno 1990, n. 146. Il testo recitava: «[I]. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità i quali, in numero di tre o più abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità sono puniti con la reclusione fino a due anni. [II]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. [III]. Le pene sono aumentate, se il fatto: 1) è commesso per fine politico; 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari».

ARTICOLO N.331

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

[I]. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [3582] o di pubblica necessità [359n. 2], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio [340], è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro [332, 635n. 2]. [II]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. [III]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (1). (1) L'art. 330 è stato abrogato dall'art. 11 l. 12 giugno 1990, n. 146. competenza: Trib. monocratico (primo comma); Trib. collegiale (secondo comma) arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo comma) fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita (secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma); v. 2892 c.p.p. (primo comma) procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.332

[Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione».

ARTICOLO N.333

[Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 l. 12 giugno 1990, n. 146. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. [II]. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato,

senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità. [II]. La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento».

ARTICOLO N.334

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1).

[I]. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale [253-263, 316-323, 3542, 3571-4 c.p.p.; 81-85, 104, 113, 115 att. c.p.p.] o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia [259 c.p.p.], al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro [3883]. [II]. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia [3884]. [III]. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. (1) Articolo così sostituito dall'art. 86 l. 24 novembre 1981, n. 689. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. art. 289, comma 2, c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.335

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1).

[I]. Chiunque, avendo in custodia [259 c.p.p.] una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale [253-263, 316-323, 3542, 3571, 4 c.p.p.; 81, 85, 104, 113, 115 att. c.p.p.] o dall'autorità amministrativa, per colpa [43] ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [388-bis]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 86 l. 24 novembre 1981, n. 689. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.335 bis

Disposizioni patrimoniali (1).

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma. (1) Articolo inserito dall'art. 61l. 27 marzo 2001, n. 97. V. l'art. 64 l. n. 97, cit., in tema di acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune.

CAPO II ARTICOLO N.336

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale(1).

[I]. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339] 2. [II]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola³. [III]. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa [339; 3812c, 4 c.p.p.]⁴. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo (1° e 2° comma); non consentito (3° comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita (primo e secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite ; v. 391, comma 5 c.p.p. (terzo comma) procedibilità: d'ufficio [1] Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 del d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». [2] Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, comma 1 l. 31 maggio 1965, n. 575. [3] Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), l. 4 marzo 2024, n. 25. [4] Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), l. 4 marzo 2024, n. 25, che ha sostituito le parole «persone di cui al primo e al secondo comma» alle parole «persone anzidette».

ARTICOLO N.337

Resistenza a un pubblico ufficiale (1).

[I]. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339]. (1) Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 d.lg.l. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.337 bis

Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (1).

[I]. Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 10.329 euro. [II]. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia. [III]. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività. (1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 19 marzo 2001, n. 92. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.338

Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (1)(2).

[I]. Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario , ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità

costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni [339] 34. [II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso⁵. [III]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici [3582] o di pubblica necessità [359n. 2], qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi [339]. competenza: Trib. monocratico arresto: obbligatorio fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». [2] L'art. 1, comma 1, lettera c), della l. 3 luglio 2017, n. 105, ha aggiunto le parole: «o ai suoi singoli componenti» dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario». [3] Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575. [4] L'art. 1, comma 1, lettera a), della l. 3 luglio 2017, n. 105, ha inserito al presente comma le parole «, ai singoli componenti» dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» e «o ai suoi singoli componenti» dopo la parola: «collegio». [5] Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della l. 3 luglio 2017, n. 105.

ARTICOLO N.339

Circostanze aggravanti (1).

[I]. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [5852-3], o da persona travisata, o da più persone riunite [1121 n. 1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte [6102, 6112, 6122]². [II]. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [5852-3] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone [1121 n. 1], pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni 3, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336,

della reclusione da due a otto anni. [III]. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone 4. competenza: Trib. monocratico (primo comma e seconda parte del secondo comma); Trib. collegiale (prima parte del secondo comma) arresto: facoltativo fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». V., inoltre, art. 1, l. 25 gennaio 1982, n. 17. [2] Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019, che ha aggiunto le parole «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero», dopo le parole «è commessa». [3] L'art. 71d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 aveva previsto la sostituzione delle parole «della reclusione da tre a quindici anni» con le parole «della reclusione da cinque a quindici anni»; tale modifica è decaduta in sede di conversione del medesimo decreto in l. 4 aprile 2007, n. 41. [4] Comma aggiunto dall'art. 72 d.l. n. 8, cit.

ARTICOLO N.339 bis

Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario¹.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 3 luglio 2017, n. 105.

ARTICOLO N.340

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [358] o di un servizio di pubblica necessità [359] è punito con la reclusione fino a un anno 1. [II]. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.2 [III]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 3° comma) arresto: non consentito (1° e 2° comma); facoltativo (3° comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita (1° e 2° comma); consentita (3° comma) altre misure cautelari personali: non consentite (1° e 2° comma); consentite(3° comma) procedibilità: d'ufficio [1] V. pure, in tema di circolazione l'art. 1 d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66, come modificato dall'art. 17 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per un'ipotesi più gravemente punita v., in tema di reati in materia fiscale, l'art. 2 d.lg. C.p.S. 7 novembre 1947, n. 1559. [2] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019.

ARTICOLO N.341

[Oltraggio a un pubblico ufficiale] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. [II]. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. [III]. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. [IV]. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone». In precedenza la Corte cost., con sentenza n. 341 del 1994, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

ARTICOLO N.341 bis

Oltraggio a pubblico ufficiale(1).

[I]. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.2. [II]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la

responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola³. [III]. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. [IV]. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite (primo comma), consentite (secondo comma) procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 8, della legge 24 luglio 2009, n. 94. [2] Comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 10 agosto 2019, che ha sostituito le parole «da sei mesi a tre anni» alle parole «fino a tre anni». [3] Comma inserito dall'art. 6 l. 4 marzo 2024, n. 25.

ARTICOLO N.342

Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (1).

[I]. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (2). [II]. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. [III]. La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (3) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [5943]. [IV]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (1) Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». (2) Le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» sono state sostituite alle parole «con la reclusione fino a tre anni» dall'art. 113 lett. a)l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Precedentemente la pena originaria della reclusione da sei mesi a tre anni era stata modificata dall'art. 183l. 25 giugno 1999, n. 205. (3) Le parole «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000» sono state sostituite alle parole «è della reclusione da uno a quattro anni»

dall'art. 113 lett. b) l. n. 85, cit. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.343

Oltraggio a un magistrato in udienza(1).

[I]. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza [476 c.p.p.] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 2 . [II]. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [5943]. [III]. Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo (secondo comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita (secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma) procedibilità: d'ufficio [1] Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». [2] Comma modificato dall'art. 184l. 25 giugno 1999, n. 205. Successivamente comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 7, comma 1, lett. b-ter, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 10 agosto 2019, che ha sostituito le parole «da sei mesi a tre anni» alle parole «fino a tre anni».

ARTICOLO N.343 bis

Corte penale internazionale (1).

[I]. Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti: a) della Corte penale internazionale; b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa; c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa; d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (1) Articolo inserito dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237.

ARTICOLO N.344

[Oltraggio a un pubblico impiegato] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo».

ARTICOLO N.345

Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.

[I]. Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro (1). (1) L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena della multa fino a 516 euro dall'art. 38 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.

ARTICOLO N.346

[Millantato credito].

[[I]. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [357], o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio [358], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro. [II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare [382].]1 competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

ARTICOLO N.346 bis

Traffico di influenze illecite(1).

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. [II]. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. [III]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. [IV]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. [V]. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. competenza: Trib. monocratico (Udienza preliminare) arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), l. 9 agosto 2024, n. 114. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), l. 9 gennaio 2019, n. 3, era il seguente: «Traffico di influenze illecite. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.»

ARTICOLO N.347

Usurpazione di funzioni pubbliche.

[I]. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni [287]. [II]. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale [357] o impiegato [358] il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [287]. [III]. La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36]. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.348

Esercizio abusivo di una professione¹.

[I]. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. [II].La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. [III].Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito (1° comma); facoltativo (3° comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita (1° comma); consentita (3° comma) altre misure cautelari personali: non consentite (1° comma); consentita (3° comma) procedibilità: d'ufficio [1] Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3, il testo dell'articolo era il seguente: <<Abusivo esercizio di una professione. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229 c.c.], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro>>.

ARTICOLO N.349

Violazione di sigilli.

[I]. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [705 c.c.; 752-762 c.p.c.; 260, 261 c.p.p.; 81, 82 att. c.p.p.], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. [II]. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da 309 euro a 3.098 euro [350]. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita (primo comma); consentita (secondo comma) altre misure cautelari personali: non consentite (primo comma); consentite (secondo comma) procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.350

Agevolazione colposa.

[I]. Se la violazione dei sigilli [349] è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro (1). (1) L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena della multa da 51 euro a 1.032 euro dall'art. 39 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.

ARTICOLO N.351

Violazione della pubblica custodia di cose.

[I]. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato [235, 2531-2, 3542 c.p.p.], atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale [357] o un impiegato che presti un pubblico servizio [358], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.) altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.352

Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.

[I]. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro [213-4 Cost.], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro (1). (1) L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena della multa fino a 516 euro dall'art. 40 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.

ARTICOLO N.353

Turbata libertà degli incanti.

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576-581 c.p.c.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [354], ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro (1). [II]. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro (1). [III]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [357] o da persona legalmente autorizzata [354]; ma sono ridotte alla metà. (1) Comma modificato dall'art. 9 della l. 13 agosto 2010, n. 136 che ha sostituito alle parole «fino a due anni» con le parole «da sei mesi a cinque anni». Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito (terzo comma); facoltativo (primo e secondo comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita (primo e secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite (primo e secondo comma); v. art. 290, comma 2, c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.353 bis

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1). (1) Articolo

inserito dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite; v. art. 290, comma 2. c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.354

Astensione dagli incanti.

[I]. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.355

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

[I]. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro. [II]. La pena è aumentata [64] se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. [III]. Se il fatto è commesso per colpa [43], si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro. [IV]. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura [251, 3562]. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2902 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.356

Frode nelle pubbliche forniture.

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. [II]. La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [252]. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

CAPO III

ARTICOLO N.357

Nozione del pubblico ufficiale (1).

[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (2). [II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (3). (1) Articolo così sostituito dall'art. 17 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) Comma così modificato dall'art. 4al. 7 febbraio 1992, n. 181. (3) Comma così sostituito dall'art. 4b l. n. 181, cit.

ARTICOLO N.358

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (1).

[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. [II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale [360]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 18 l. 26 aprile 1990, n. 86.

ARTICOLO N.359

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

[I]. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera

di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione [360].

ARTICOLO N.360

Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

[1]. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale [357], o di incaricato di un pubblico servizio [358], o di esercente un servizio di pubblica necessità [359], come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

21/01/2025